

FATTO E DIRITTO

Nel corso dell'udienza preliminare tenutasi in data 3.05.2012 il difensore di Barsotti Luca, munito di procura speciale, formulava richiesta di giudizio abbreviato.

Il Giudice accoglieva la superiore richiesta e rinviava per la discussione all'udienza del 27.09.2012, ove le parti concludevano come in atti.

Il presente procedimento, costituente stralcio di un'estesa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara, si fonda sugli esiti della perquisizione eseguita in data 13.11.2008 a carico di Barsotti Luca, titolare della MCK Bio Gardening.

In particolare, rinviandosi per la puntuale elencazione del materiale sottoposto a sequestro al relativo verbale in atti, assumeva specifico rilievo il rinvenimento di svariate confezioni e bustine di semi di canapa, e di materiale cartaceo ed informatico in cui venivano fornite informazioni sulla coltivazione dei semi di canapa indiana e della marijuana.

In sede di perquisizione il Barsotti rendeva le seguenti dichiarazioni: “*I semi di canapa vengono venduti tramite internet o agli occasionali clienti che vengono presso la nostra sede. Le modalità di pagamento avviene tramite pagamento al corriere o fermo deposito. Dichiaro che la vendita è solo per i maggiorenni e ad esclusivo uso collezionistico*”.

Al Barsotti, per quanto è dato leggere nel capo di imputazione, risulta contestato il reato di cui all'art.82 d.p.r. 309/90 per aver istigato all'uso illecito di sostanze stupefacenti, condotta realizzata con la messa in vendita di semi di canapa, con l'offerta anche di manuali contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente.

La vicenda in esame, relativa alla vendita di semi di canapa accompagnata dalla divulgazione di materiale informativo sulla coltivazione di tale tipologia di pianta, è stata oggetto di plurime pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità, chiamate a valutare se nelle predette condotte materiali fosse o meno ravvisabile l'ipotesi di reato di cui all'art.82 d.p.r. 309/90.

L'elaborazione teorica cui si è ormai giunti, e di cui è l'autorevole prodotto la sentenza della S.C. n.6972/2012, che ha confermato l'assoluzione pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Firenze in data 15.02.2011, poggia su due considerazioni di fondo.

La prima concerne la irrilevanza penale della vendita di semi di canapa, l'altra fa perno sulla necessità di operare la distinzione tra ciò che rappresenta istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, e che, quindi, rientra nella previsione incriminatrice dell'art.82 d.p.r. 309/90, e ciò che, invece, dando luogo ad una mera propaganda pubblicitaria, è soggetto, ex art.84 d.p.r. 309/90, alla sola sanzione amministrativa.

In ordine a quest'ultimo aspetto si è detto che la condotta sanzionata dall'art.82 deve contenere un *quid pluris* rispetto all'attività di propaganda del prodotto che si riassume “*in tutte quelle attività finalizzate all'istruzione per la coltivazione ed, in maniera non equivoca, all'uso del prodotto stesso*”.

L'unico elemento istruttorio atto a sorreggere astrattamente l'accusa contestata, rappresentato da quanto è scritto nelle pagine Web estrapolate dal sito riferibile alla ditta individuale del Barsotti Luca, non consente di apprezzare qualsivoglia forma di incitazione o spinta, espressa anche in forma subliminale, all'uso della cannabis, tanto più se si considera la naturale ed evidente destinazione delle informazioni contenute nel sito ad un'utenza certamente già ben addentro alle caratteristiche ed agli effetti della merce offerta in vendita.

Ne discende che nei confronti del Barsotti Luca dovrà essere emessa una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in contestazione.

Deve essere, infine, disposto il dissequestro e la restituzione all'imputato di quanto in sequestro.

P.Q.M.
Il Giudice

Visto l'art.530 c.p.p..

Assolve Barsotti Luca dal reato a lui in rubrica ascritto perché il fatto non sussiste;

Ordina il dissequestro e la restituzione all'imputato di quanto in sequestro;

Motivazione contestuale;

Livorno, 27 settembre 2012

Il Giudice

Il GIUDICE
Dr. Giovanni Zuccanti
